

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIII):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag.	1
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	"	2
<i>In sede referente</i> . . . . .	"	2
AFFARI ESTERI (III):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	"	3
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	"	3
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	"	4
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	"	6
CONVOCAZIONI . . . . .	"	8

## LAVORI PUBBLICI (IX) e LAVORO (XIII) Commissioni riunite.

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare » (*Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione del Senato della Repubblica*) (2121).

Il deputato Ripamonti, Relatore per la IX Commissione, riferisce sui lavori del Comitato ristretto, nominato per un preventivo esame degli emendamenti proposti al disegno di legge, facendo presente che la maggioranza del Comitato non ha ritenuto di poter proporre l'accoglimento degli emendamenti stessi, pur

apprezzando il merito di alcuni di essi, dato il carattere urgente e nello stesso tempo transitorio del provvedimento e l'incidenza marginale delle modifiche proposte.

Il deputato De Pasquale precisa che la sua parte è disposta a mantenere solo alcuni degli emendamenti proposti, accontentandosi per altri delle assicurazioni del Governo, salvo ad insistere su tutti gli emendamenti, se la maggioranza non sia disposta ad accettare alcuna modificazione.

Il Sottosegretario De' Cocci fa presente che il Governo, dopo attenta valutazione, non ritiene di poter aderire ai proposti emendamenti.

Dopo ampia discussione, cui partecipano anche i deputati Colombo Vittorino, Todros, Cianca, Gitti, Beragnoli, e una breve interruzione per consentire la stampa e la diffusione degli emendamenti, la Commissione passa alla discussione degli articoli.

Sul primo comma dell'articolo 1 sono proposti e illustrati dai deputati Todros e De Pasquale due emendamenti, tendenti l'uno a dare validità permanente alla norma stessa, e l'altro a sopprimere il riferimento all'approvazione, da parte dell'Autorità tutoria, delle delibere con cui le autorità comunali adottino i piani di zona della legge n. 167.

Dopo il parere contrario dei relatori e del Sottosegretario De' Cocci e le dichiarazioni di voto dei presentatori e dei deputati Cianca e Poerio, la Commissione respinge gli emendamenti e approva il primo comma dell'articolo 1 senza modificazioni.

Su richiesta del deputato De Pasquale il Presidente Alessandrini sospende la seduta, per consentire la partecipazione ai lavori dell'Assemblea, e con l'intesa che nel frattempo torni a riunirsi il Comitato ristretto per un ulteriore esame dei successivi emendamenti.

(*La seduta sospesa alle ore 18,15, riprende alle 20,25*).

Il Presidente Alessandrini informa che durante la sospensione il Comitato ristretto ha trovato l'accordo su alcuni emendamenti da apportare al testo.

Le Commissioni, pertanto, riprendendo la discussione dell'articolo 1, approvano al terzo alinea del secondo comma un emendamento aggiuntivo delle parole « e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 » dopo le parole « edilizia economica e popolare », e alla fine del quarto comma un emendamento sostitutivo delle parole « alla data del 31 luglio 1964 » con le parole « della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ». Il comma terzo è approvato senza modificazioni. Il comma quinto è soppresso con dichiarazioni del deputato Ripamonti, cui si associa il Sottosegretario De' Cocci, auspicanti il sollecito intervento dei comuni per l'assegnazione di aree alle cooperative nell'ambito dei piani della legge n. 167.

Gli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 sono approvati senza modificazioni, con dichiarazioni dei deputati Ripamonti e Todros circa le opere di urbanizzazione previste dall'articolo 2.

All'articolo 5 è approvata una diversa ripartizione del fondo di rotazione, elevando al 55 per cento la quota riservata ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, e riducendo al 25 per cento la quota per gli acquisti.

L'articolo 6 è modificato nel senso che è data facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

E infine approvato un articolo 9 aggiuntivo, proposto dal Presidente Alessandrini, circa l'immediata entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione, con dichiarazioni di voto da parte dei deputati Ripamonti, De Pasquale, Curti, Di Nardo.

La Commissione approva poi un ordine del giorno dei deputati Ripamonti, Colombo Vittorino, Curti Ivano, Di Nardo, Gitti, De Pasquale e Todros, accettato dal Sottosegretario De' Cocci, che impegna il Governo per l'utilizzazione dei residui previsti dall'articolo 8, nell'ambito di ciascuna regione evitando il concentramento di essi in pochi grandi centri.

In fine di seduta le Commissioni votano a scrutinio segreto ed approvano il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente VIVIANI LUCIANA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Istituzione dell'Ente " Cittadella della fraternità " con sede in Napoli » (1992).

In assenza del Relatore Russo Spena, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 9,55. — *Presidenza del Vicepresidente VIVIANI LUCIANA, indi del Presidente SCALFARO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona Achille.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Provvidenze a favore della navigazione marittima, costiera o lagunare, esercitata da aziende municipalizzate di trasporto con navi adibite a servizi pubblici » (*Urgenza*) (1798) (*Parere alla VI e X Commissione*).

Su proposta del Relatore Sangalli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Viviani Luciana, Alatri, e del Relatore Gagliardi, i deputati Dal Canton Maria Pia e Paolicchi preannunciano la presentazione di altri emendamenti all'articolo 6.

Il Ministro Corona dichiara di non opporsi ad emendamenti al disegno di legge purché non si valichino i limiti di spesa previsti e se non si perdano di vista gli obiettivi principali di aiutare l'industria cinematografica e di migliorare la qualità media del film nazionale.

La Commissione quindi, per avere la possibilità di esaminare gli emendamenti preannunciati, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributi alle istituzioni culturali " John F. Kennedy Center for the Performing Arts " di Washington e " Lincoln Center for the Performing Arts " di New York » (2157).

Riferisce sul disegno di legge il Relatore Pedini che ne illustra le finalità e la portata, sottolineando il significato politico e morale dell'iniziativa assunta dal Governo italiano. Conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Lombardi Riccardo, dopo avere premesso che è necessario assolvere gli impegni già assunti dal Governo in ordine ai contributi oggetto del disegno di legge, sottolinea l'opportunità, tante volte ribadita, di un'azione coordinata in materia di interventi per attività culturali, raccomandando prudenza ed oculatezza nell'assumere in futuro impegni come quelli cui fa riferimento il disegno di legge. Conclude annunciando il suo voto favorevole al provvedimento.

Il deputato Serbandini dichiara che il suo gruppo non si opporrà all'approvazione del provvedimento, astenendosi dall'approvazione. Contesta il sistema che si segue in questa materia che considera imbarazzante per i parlamentari posti di fronte ad impegni già assunti e che, nel caso di specie, è difficile non eseguire. In proposito fa solo osservare che certamente la memoria del Presidente Kennedy sarebbe stata onorata più adeguatamente fornendo aiuti ai paesi di nuova indipendenza per la creazione di istituzioni culturali come quella cui si riferisce il disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Zagari raccomanda vivamente l'approvazione del provvedimento del quale sottolinea il valore simbolico di adesione allo spirito della politica kennedyana e il fine volto a sviluppare l'interscambio culturale con gli Stati Uniti di America.

La Commissione quindi passa all'esame degli articoli del disegno di legge che risultano approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto, risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente, ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:

« Estradizione per i delitti di genocidio » (1361).

La Commissione esamina il disegno di legge costituzionale sul quale riferisce favorevolmente il deputato Dell'Andro.

Dopo interventi dei deputati Guidi, Cacciatore, Reggiani, Fortuna, De Florio, Valiante e del Ministro Reale, la Commissione dà mandato al Relatore Dell'Andro di riferire all'Assemblea sull'articolo unico cui non vengono apportati emendamenti.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (1360).

La Commissione esamina il disegno di legge ed il Relatore Dell'Andro ricorda come nella precedente legislatura l'identico disegno di legge — che allora era stato presentato come disegno di legge costituzionale — avesse già ricevuto la prima approvazione della Camera e del Senato e fosse decaduto per il sopravvenuto scioglimento dei due rami del Parlamento.

Dichiara di essere favorevole agli scopi ed agli intendimenti del disegno di legge che reputa assolutamente necessario per reprimere un reato di tanta portata come quello di genocidio.

Esamina, quindi, i singoli articoli del disegno di legge mettendo in evidenza alcuni aspetti che, a suo parere, dovrebbero essere maggiormente perfezionati sotto l'aspetto della più esatta tecnica legislativa.

Interviene nella discussione il deputato Guidi che, condividendo lo spirito informatore del disegno di legge, ne sottolinea l'opportunità di una rapida approvazione anche perché attualmente, presso il Parlamento di Bonn, è in discussione la questione della prescrivibilità o meno dei reati nazisti. A tale proposito preannuncia che, davanti all'Assemblea, presenterà apposito ordine del giorno per invitare il Governo, interprete del generale sentimento antifascista del popolo italiano, a far presente al Governo della Repubblica

blica federale tedesca la opportunità di dichiarare imprescrittibili detti reati.

Il deputato Reggiani chiede che, di fronte alla gravità del reato di genocidio, tutte le pene previste nel disegno di legge siano aumentate fissando il limite minimo delle stesse e lasciando quindi margine, nella loro applicazione, alla discrezionalità dei magistrati.

Il deputato Cacciatore esprime il pieno consentimento al disegno di legge, pur rilevando la opportunità di particolari aggravati per le pene ivi previste.

Analogamente il deputato De Florio chiede che sia prevista una pena più grave per coloro i quali arrechino, nel disegno criminoso del genocidio, lesioni gravi o gravissime alle singole persone.

I deputati Fortuna, Valiante, Sforza, Martuscelli, Breganze si dichiarano favorevoli al disegno di legge e tutti concordano sulla opportunità di considerare positivamente il suggerimento proposto dal Presidente Zappa di prevedere — per tutti i delitti previsti nel disegno di legge salvo quelli di cui all'articolo 7, accordo per commettere genocidio, e all'articolo 8, pubblica istigazione e apologia del genocidio — la imprescrittibilità del reato.

Interviene il Ministro Reale che precisa come nell'articolo 1 del disegno di legge il reato di genocidio sia considerato reato autonomo cui vanno applicate le pene ivi previste.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore Dell'Andro di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (2115).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sul provvedimento, rilevando che, attraverso un nuovo finanziamento della legge 3 agosto 1949, n. 589, sarà possibile avviare a soluzione il problema delle attrezzature ospedaliere, oggi carenti. Prospetta quindi la oppor-

tunità di introdurre taluni emendamenti agli articoli 3, 4 e 8 del disegno di legge, per quanto attiene rispettivamente alla formazione dei consorzi obbligatori fra gli enti interessati, alla misura della garanzia sui tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, ed alla attribuzione degli stanziamenti alle zone dell'Italia centrale.

Il deputato Ripamonti, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento, esprime alcune riserve circa la formulazione del primo comma dell'articolo 1, per quanto attiene all'inserimento della Cassa per il Mezzogiorno fra le amministrazioni che debbono essere sentite per la formazione del programma degli interventi. Propone quindi di modificare gli articoli 2 e 4 del disegno di legge, introducendo una misura unica di contributi qualunque sia il tipo di opera da realizzare ed escludendo i tributi di cui alla legge n. 246 da quelli sui quali gli enti locali possono prestare garanzia per contrarre i mutui. Conclude auspicando una razionalizzazione degli interventi in base alle indicazioni derivanti da un'approfondita indagine sulle attrezzature ospedaliere esistenti.

Il deputato Amendola Pietro critica il riferimento fatto all'articolo 1 alla Cassa per il Mezzogiorno, rilevando che il Parlamento non ha ancora approvato il recente disegno di legge che tende a prorogare l'attività della Cassa stessa e si dichiara contrario alla struttura di programmazione accentrata prevista dallo stesso articolo, che ignora completamente l'ordinamento regionale. Contesta quindi la opportunità di ricorrere ancora al sistema della erogazione dei contributi per l'esecuzione di opere che richiederebbero una diversa forma di intervento dello Stato e propone la soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge.

Il deputato Beragnoli rileva che il ricorso al sistema dei contributi agli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche è strettamente correlato ad una struttura statale fortemente accentrata, e chiede quindi l'abbandono di tale sistema, sottolineando che presupposto indispensabile per una programmazione democratica è la riforma della legge sulla finanza locale e della legge comunale e provinciale.

Il deputato Carra si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, in quanto permetterà di venire incontro alle numerosissime richieste presentate per la concessione di mutui per l'edilizia ospedaliera e propone di modificare gli articoli 2 e 4 del provvedimento, nel senso indicato anche dal deputato Ripamonti.

Il deputato Cianca insiste sulla necessità di adottare nuove procedure per la esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, dal momento che il ricorso al meccanismo dei contributi costringe gli enti stessi a lunghe e defatiganti attese, data anche la difficoltà di contrarre i relativi mutui anche quando sia prevista l'erogazione dei contributi stessi.

Il Presidente Alessandrini sottolinea le finalità del provvedimento, in quanto dirette a permettere la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera usufruendo dei mezzi finanziari che si renderanno man mano disponibili presso la Cassa depositi e prestiti e consentendo così di avviare a soluzione l'importantissimo problema delle attrezzature sanitarie.

Il Relatore Degan, rispondendo agli intervenuti nel dibattito, contesta la mancanza di validità della legge n. 589, che ha permesso finora di realizzare molte opere pubbliche con il sistema dei contributi.

Il Sottosegretario De' Cocci afferma che il disegno di legge è destinato a soddisfare primarie esigenze di carattere sociale, avviando, attraverso un coordinamento degli interventi, la realizzazione di quanto previsto per le attrezzature ospedaliere nel programma quinquennale. Rileva quindi l'opportunità, data anche la limitatezza dei mezzi a disposizione, di conservare il meccanismo di realizzazione delle opere stabilito nella legge n. 589 ed esorta la Commissione a non introdurre nel disegno di legge emendamenti che potrebbero ritardare l'applicazione del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Amendola Pietro, Guariento, Poerio, Urso, Calvetti, Carra, Baroni e Beragnoli, del Presidente Alessandrini e del Relatore Degan, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nel seguente testo:

#### ART. 1.

Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro.

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma medesimo.

Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

#### ART. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 3.

La inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro della sanità.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

#### ART. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

La concessione della garanzia impegna la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo nell'ammontare occorrente.

Gli articoli 5 e 6 vengono approvati con modificazioni di carattere formale.

La Commissione respinge quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 7, di cui è primo firmatario il deputato Amendola Pietro ed approva l'articolo stesso nel testo del disegno di legge.

L'articolo 8 viene approvato nel seguente testo:

#### ART. 8.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta

ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

Gli articoli 9 e 10 sono approvati senza modificazioni.

Il Sottosegretario De' Cocci, a nome del Governo, accetta come raccomandazione un ordine del giorno presentato dai deputati Urso e Bottari, nel quale si fanno voti che gli stanziamenti previsti nel disegno di legge siano destinati con assoluta priorità al completamento degli ospedali la cui realizzazione sia rimasta incompiuta. È pure accettato come raccomandazione un ordine del giorno presentato dai deputati Amendola Pietro, Poerio, Beragnoli, Napolitano, Cianca, Manenti e Di Vittorio Berti Baldina con il quale si impegna il Governo a richiedere tempestivamente alle Regioni, ove costituite, od altrimenti ai Comitati regionali per la programmazione economica, ed in sede di redazione del programma degli interventi per l'anno 1966, le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

In sede di dichiarazione di voto, il deputato Beragnoli preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione del disegno di legge in quanto gli interventi in esso previsti non vengono inseriti nel quadro di una programmazione democratica che valorizzi le funzioni degli enti locali ed assistenziali, sono avulsi dal contesto della riforma ospedaliera e prescindono dalla costituzione di un servizio sanitario nazionale.

Il deputato Baroni preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, rilevando, peraltro, che essa ha accettato talune modifiche del disegno di legge, pur non condividendone l'opportunità, per spirito conciliativo ed al fine di evitare che venisse dato seguito al proposito lasciato intravedere di chiedere altrimenti la rimessione all'Assemblea del disegno di legge stesso.

Il Sottosegretario De' Cocci riafferma la volontà del Governo di continuare ad avvalersi dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno,

in quanto strumento di intervento che ha già dato buona prova fino ad oggi.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 12 MARZO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2086).

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste accoglie l'ordine del giorno n. 1, presentato dai deputati Prearo ed altri, che invita il Governo a dare disposizioni all'« Enel », agli Ispettorati agrari, ai Consorzi di bonifica ed a tutti gli enti interessati perché sia facilitata, nella maniera massima possibile, l'accettazione delle numerose domande presentate dai coltivatori singoli e associati, privi di energia elettrica. Viene accolto parzialmente dal Governo l'ordine del giorno n. 2 presentato dai deputati Ferraris ed altri, che invita il Governo a tenere in particolare considerazione il problema della viabilità minore e quello della diffusione della forza motrice nelle campagne; il Ministro dell'agricoltura e delle foreste chiarisce che tradurrà in precise istruzioni quanto richiesto dall'ordine del giorno per i settori di sua competenza, mentre è impossibilitato a dare precisi affidamenti per quanto riguarda la materia di competenza di altri dicasteri.

L'ordine del giorno n. 3, presentato dai deputati Della Briotta e Ferraris, che invita il Governo ad elevare la misura massima dei contributi per le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge n. 991 quando tali opere siano realizzate dai comuni o dai consorzi dei proprietari e ad assimilare i comuni ai coltivatori diretti ai fini della concessione dei mutui previsti in sostituzione del contributo in conto capitale dalla legge stessa per la realizzazione di opere infrastrutturali, è accolto dal Ministro come raccomandazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste accoglie, anche come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 4 dei deputati Della Briotta e Ferraris, che invita il Governo ad emanare disposizioni agli Ispettorati provinciali della agricoltura perché nella fissazione delle dimensioni ottimali delle aziende agricole a cui possono essere concessi contributi per miglioramenti fondiari si tenga conto delle strutture fondiarie delle singole zone provinciali.

Successivamente la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento del Governo che limita l'aumento a lire 23 miliardi. Un emendamento presentato dai deputati Monasterio ed altri, tendente a diminuire lo stanziamento da 25 a 20 miliardi, non è approvato. Viene, poi, ritirato l'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Monasterio ed altri in base al quale l'autorizzazione di spesa di lire 35 miliardi prevista dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 5 miliardi da destinare esclusivamente a favore di impianti cooperativi a gestione collettiva, di cui siano parte prevalente i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per i contributi dello Stato, contemplati dal primo capoverso del secondo comma dell'articolo predetto. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, infatti, pur dichiarandosi favorevole allo spirito dell'emendamento Monasterio, dichiara che per esso non è possibile reperire la necessaria copertura finanziaria. Viene approvato un articolo aggiuntivo proposto dal Governo che stabilisce che l'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 3 miliardi.

L'articolo 2 è approvato con l'emendamento proposto dal deputato Della Briotta e fatto proprio dal Governo, che aumenta l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di lire 9 miliardi. È respinto l'emendamento proposto dai deputati Magno ed altri che intende stabilire l'aumento in lire 10 miliardi. È anche respinto l'emendamento proposto dai deputati Ognibene ed altri, in base al quale la maggiore spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è riservata per il 75 per cento a favore di iniziative di coltivatori diretti, di piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati, di cooperative agricole e loro consorzi, di enti locali e loro consorzi o aziende speciali. L'emendamento precisa anche che il limite di sussidio statale di cui al secondo comma dell'articolo 8, è elevato sino al 60 per cento della spesa e che

a favore dei proprietari terrieri beneficiari dei contributi di cui agli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, non si applica la disposizione di cui alla legge 13 giugno 1961, n. 527. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste chiarisce che la precedenza ai coltivatori diretti è fuori discussione e che per il problema delle disdette occorrerà un esame autonomo. L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento del Governo che aumenta la cifra di spesa da 30 a 35 miliardi.

Gli articoli 5 e 6 sono approvati senza modificazioni.

Intervengono per dichiarazione di voto i deputati: Miceli, il quale, ricordando che i Gruppi comunista e socialista furono contrari all'approvazione del Piano verde, formulando previsioni che sono state puntualmente riscontrate dai fatti, riafferma il voto contrario della sua parte; Franzo, il quale preannuncia che il Gruppo democristiano voterà favorevolmente, in quanto il Piano verde è stato uno strumento organico e razionale per ridare vitalità e slancio all'agricoltura italiana e di esso auspica la proroga con gli adeguati accorgimenti che servano ad eliminare gli eventuali inconvenienti riscontrati nell'applicazione; Della Briotta, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, e sottolinea la destinazione anticongiunturale del provvedimento, mentre ritiene che la situazione dell'agricoltura italiana debba essere rimeditata alla luce delle esperienze fatte e dei traguardi fissati dal piano quinquennale di sviluppo. Successivamente il disegno di legge n. 2086 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (*Urgenza*) (2018).

Il Ministro dell'agricoltura assicura che sono stati emanati i decreti per il trasferimento di lire 11 miliardi e 400 milioni dal fondo « depositi cauzionali - gestione *surplus* 1958 » al conto di tesoreria « gestione statale alimentari sottoconto O.S. ».

Per dichiarazione di voto il deputato Magno, ricordando come tutte le proposte del Gruppo comunista tendenti ad evitare ingiuste discriminazioni ai danni dei viticoltori e di altre categorie, siano state respinte dalla maggioranza, preannuncia l'astensione del suo gruppo che non intende confondersi con uomi-

ni e forze politiche che hanno dimostrato di ignorare le esigenze essenziali delle masse rurali. Successivamente il disegno di legge n. 2018 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## CONVOCAZIONI

### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 17 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

#### *Discussione delle proposte di legge:*

DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383);

GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della IX Commissione*).

#### *Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

#### *Esame delle proposte di legge:*

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1256);

CAPPUGI ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1440);

— Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*).

#### *Esame delle proposte di legge:*

BOZZI: Riapertura dei termini di cui alla legge 28 maggio 1961, n. 458, sul trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie

dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 (128) — Relatore: Colasanto — (*Parere della V Commissione*);

MARTINO GAETANO: Integrazioni alle norme relative ai benefici attribuiti in qualifica o grado soppressi ai dipendenti delle ferrovie dello Stato ex combattenti (163) — Relatore: Colasanto — (*Parere della V Commissione*);

RUSSO SPENA: Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 (503) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della V Commissione*);

COLASANTO ed altri: Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1964, n. 1152; 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37 (688) — Relatore Bianchi Gerardo — (*Parere della V Commissione*).

BIANCHI GERARDO ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea (708) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*);

CAIAZZA ed altri: Valutazione della inidoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato (*Urgenza*) (846) — Relatore: Bianchi Gerardo (*Parere della I e della V Commissione*);

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: Benefici di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1654) — Relatore: Alba — (*Parere della I e della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna (*Urgenza*) (1933) — Relatore: Giglia — (*Parere della V Commissione*);

DEGLI ESPOSTI ed altri: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (2050) — Relatore: Colasanto.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.